

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA VALLE D'AOSTA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST LAUREAM, FINALIZZATO ALL'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE (SEZIONE B DELL'ALBO).

L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, di seguito denominata “*Università*”, codice fiscale n. 91041130070, con sede in Aosta, Strada Cappuccini 2/A, pec protocollo@pec.univda.it, rappresentata dalla Magnifica Rettrice *pro tempore* Prof.ssa Manuela Ceretta, per le sue funzioni domiciliata presso l'Università,

e

l'Ordine degli Psicologi della Regione Valle d'Aosta, codice fiscale n. 90011050078, di seguito denominato “*Ordine*”, con sede in Aosta, via Vevey, 19/A, e-mail info@ordinepsicologi.vda.it e pec ordinepsicologi.vda@psypec.it, rappresentato dal Presidente *pro tempore* Dott. Davide Perrone, per le sue funzioni domiciliato presso l'Ordine.

Visti

- la Legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni”;
- il Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 11 luglio 2003, n. 170, recante “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali”, nel testo vigente e, in particolare, l'articolo 3, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, concernenti l'individuazione dei settori della sezione B dell'Albo degli Psicologi, i titoli professionali nonché la definizione delle attività professionali del dottore in tecniche psicologiche;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022, n. 567, concernente specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022, n. 654, concernente l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e la disciplina di adeguamento degli ordinamenti didattici della Classe delle lauree magistrali in Psicologia LM-51 e della Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche L-24;

Preso atto

- che la Legge 8 novembre 2021, n. 163 e i successivi decreti attuativi hanno modificato il sistema di accesso alla professione di psicologo – sezione A dell'Albo, superando il tirocinio professionalizzante post-lauream previsto dal D.P.R. n. 328/2001 e introducendo il Tirocinio Pratico-Valutativo, senza apportare modifiche sostanziali in merito all'accesso alla sezione B dell'Albo;
- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004”, elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, approvate dal GdL Ordine-Università in data 31 ottobre 2013;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Definizione di tirocinio

1. La presente Convenzione disciplina il tirocinio post lauream per l'ammissione all'esame di Stato per dottore/dottoressa in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e per dottore/dottoressa in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (sezione B dell'Albo degli Psicologi).
2. Il tirocinio è inteso come un sistema di opportunità per l'apprendimento e lo sviluppo di competenze professionali e la progressiva costruzione dell'appartenenza del/della tirocinante alla comunità professionale. Tale sistema di opportunità si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professioniste/i esperte/i appartenenti alla stessa comunità professionale del/della tirocinante e in particolare rende possibile o facilita il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la comprensione dei legami tra teoria, pratica professionale e integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, sapere essere e sapersi relazionare);
 - b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
 - c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti/e competenti che svolgono la funzione tutoriale;
 - d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale, sui suoi risvolti emozionali e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

Per tali ragioni, il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i/le tutor e i/le praticanti dei tirocini professionalizzanti, presenti nelle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, richiamate in premessa.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

1. In base alla normativa vigente, il tirocinio deve essere svolto unicamente previo conseguimento del titolo di studio.
2. Per garantire requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche.
 - a) **Durata**
 - a.1) Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato deve avere una durata di 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo, per un totale di 500 ore. Il tirocinio deve essere svolto presso un unico ente/azienda. Le attività di tirocinio devono essere svolte, di norma, nella misura di 20 ore settimanali, per un massimo di 25 ore di tirocinio settimanali e 8 ore giornaliere.
 - a.2) È possibile iniziare il tirocinio in qualsiasi momento dell'anno, compatibilmente con le scadenze e le modalità stabilite nel Regolamento di Ateneo in materia.

- a.3) Per le studentesse e gli studenti diversamente abili, in analogia con quanto previsto dall'articolo 7 del D. M. n. 142/1998, il limite massimo per il tirocinio è di 12 mesi.
- a.4) Il tirocinio deve avere carattere continuativo ed ininterrotto, salvo i casi eccezionali previsti dai successivi punti 6) e 7).
- a.5) Un'interruzione prolungata del tirocinio, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto, è considerata, salvo i casi indicati nei punti successivi, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati non possono concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.
- a.6) In caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione tirocini di Psicologia Albo B valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato.
- a.) Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'ente/azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del/della tirocinante, l'ente/azienda dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione tirocini di Psicologia Albo B di cui all'art. 7 della presente Convenzione, che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

b) Sedi di tirocinio

Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell'operatività professionale dello psicologo, deve essere svolto in enti/aziende in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo/psicologa. Il tirocinio può essere svolto presso enti/aziende pubblici e privati ritenuti idonei dall'Università di concerto con l'Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo art. 7, e preferibilmente presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, oppure presso le Strutture universitarie con personale docente o di ricerca afferente a settori scientifico disciplinari del macrosettore 11/E – Psicologia. Gli specifici requisiti delle sedi di tirocinio sono precisati al successivo art. 3.

c) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio

Il/la tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'ente/azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui è inserito, nonché ai regolamenti generali dell'ente/azienda e a quanto indicato nell'allegato 1 delle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, richiamate in premessa.

Di norma l'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di un tutor, che abbia i requisiti di cui al successivo art. 5. Laddove esistano strutture di psicologia, tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti, si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del/della tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi possono essere condotti da uno psicologo/una psicologa diverso dal/dalla tutor, ma avente i requisiti di cui all'art. 5, individuato dall'ente/azienda ospitante, in accordo con il/la tutor responsabile. Queste attività possono essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i/le tirocinanti dell'ente/azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri possono essere condotti da uno psicologo/una psicologa avente i requisiti del/della tutor, interno o esterno alla struttura.

Il/la tirocinante deve, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor, in accordo con i responsabili dell'ente/azienda ospitante.

3. Nella stesura del progetto di tirocinio, il tirocinante, il/la tutor e il/la responsabile dell'ente/azienda o suo/sua delegato/delegata devono tenere conto di quanto previsto dalla normativa vigente. Per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione B dell'Albo, le attività devono essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla Legge n. 170/2003.
4. Il progetto di tirocinio, così delineato, deve essere valutato dalla Commissione tirocini di Psicologia Albo B.

Art. 3 - Requisiti e obblighi degli enti/aziende ospitanti

1. Gli enti/aziende pubblici e privati, che si candidano ad ospitare i/le tirocinanti, devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente Convenzione, nonché possedere i seguenti requisiti:
 - a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero ente/azienda o da un suo specifico settore;
 - b) possibilità per il/la tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dal D.P.R. n. 328/2001 e dalla Legge n.170/2003;
 - c) presenza di almeno un/una tutor psicologo/psicologa, che soddisfi i requisiti di cui al successivo art. 5. Laddove all'interno dell'ente/azienda sia presente più di uno/una psicologo/psicologa tutor, uno/una psicologo/psicologa facente parte della struttura deve essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia", con il compito di mantenere i rapporti con la Commissione tirocini di Psicologia Albo B;
2. Gli enti/aziende non possono utilizzare i/le tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
3. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il/la tirocinante.
4. Il/la responsabile dell'ente/azienda, o suo/sua delegato/delegata, e il/la tutor devono controfirmare il libretto di tirocinio rilasciato dall'Università, prima della definitiva approvazione della Commissione tirocini di Psicologia Albo B.
5. Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale.
6. Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio sono valutate dall'Università di concerto con l'Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo art. 7.
7. Gli enti/aziende si attengono, inoltre, a quanto stabilito dal successivo art. 4 della presente Convenzione.

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il/la tirocinante è equiparato/a al lavoratore/lavoratrice ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Università assicura che il/la tirocinante sia coperto/a da adeguata assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 - Convenzione tra enti/aziende ospitanti e strutture universitarie

1. Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l'Università e le sedi idonee ai sensi dell'art. 3. Tali convenzioni devono essere redatte secondo le modalità individuate di intesa con l'Ordine e devono seguire uno schema generale che riporti gli elementi essenziali previsti nella presente Convenzione.
2. Prima della scadenza, le convenzioni tra l'Università e gli enti/aziende possono essere rinnovate, previa positiva verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.
3. È impegno dell'ente/azienda, sede di tirocinio, informare l'Università, che inoltra la comunicazione alla Commissione competente secondo quanto disposto al successivo art. 7, circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui all'art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione.
4. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una richiesta di autorizzazione, come definito al successivo art. 6.
5. Le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad accertarsi che ciascun/ciascuna tutor non superi il numero massimo di cinque tirocinanti.
6. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontrino che le disposizioni contenute nel presente documento non siano state rispettate, la Commissione competente, di cui al successivo art. 7, adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.
7. Le modalità di accreditamento degli enti/aziende, nonché la documentazione richiesta e l'iter procedurale, sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo vigente, al quale si rinvia integralmente.

Art. 5 - Requisiti e funzioni del tutor

1. Il/la tutor di tirocinio è uno/a Psicologo/a iscritto/a all'Albo A da almeno tre anni, che non abbia riportato sanzioni disciplinari e/o condanne penali passate in giudicato, che non abbia carichi pendenti o sia destinatario/destinatario di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo di tutor, fatto salvo il parere della Commissione paritetica in merito alla tipologia e gravità delle eventuali violazioni. I/le professionisti/professioniste individuati/individuate come tutor devono intrattenere con l'ente/azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività, con la qualifica specifica di psicologo/psicologa, che prevedano un impegno orario idoneo, pari ad almeno 15 ore settimanali.
2. Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto previsto dagli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e a quanto stabilito nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, di cui all'allegato 1 delle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, richiamate in premessa.

3. Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
 - a) introduzione del/della tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
 - b) costruzione, insieme alla/al tirocinante, di una specifica programmazione dell'esperienza definendone operativamente obiettivi, metodi e fasi;
 - c) verifica dell'esperienza svolta dal/dalla tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
 - d) erogazione, se necessario, di una funzione didattica integrativa a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano attraverso il monitoraggio;
 - e) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal/dalla tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
 - f) certificazione, con la compilazione del libretto di tirocinio, della formale attestazione della frequenza e, al termine del tirocinio, dichiarazione di avvenuto tirocinio presente nel libretto di tirocinio.
4. Qualora il/la tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'ente/azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione, previa autorizzazione della Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo art. 7. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'ente/azienda un altro/altra psicologo/psicologa con i requisiti richiesti, la Commissione tirocini di Psicologia Albo B, di cui al successivo art. 7, potrà incaricare un/una docente universitario/universitaria, avente i requisiti di cui ai precedenti commi, di svolgere la funzione di tutor, oppure cambiare la sede del tirocinio, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
5. Ciascun/ciascuna tutor può seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Art. 6 - Diritti e doveri del tirocinante

1. Il/al tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento di Ateneo in materia e dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.
2. In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, di cui all'allegato 1 delle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, richiamate in premessa.
3. Qualora il/la tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nella presente Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare la situazione alla Commissione tirocini di Psicologia Albo B che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per l'eventuale trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
4. Il tirocinante può presentare motivata istanza di autorizzazione alla Rettore dell'Ateneo per la sostituzione dell'ente/azienda ospitante.

5. Il tirocinante e/o l'ente/azienda ospitante possono presentare motivata istanza di autorizzazione alla Commissione tirocini di Psicologia Albo B per le modifiche del progetto di tirocinio e/o per la sostituzione del tutor e/o della sede di svolgimento delle attività (nel caso in cui il medesimo ente/azienda abbia più sedi di tirocinio).
6. Le attività eccezionalmente svolte in luoghi diversi dalle sedi indicate nel progetto di tirocinio e/o variazioni significative dell'orario devono comunque essere tempestivamente comunicate all'Università.
7. Le modalità di attivazione, svolgimento e conclusione del tirocinio, nonché gli adempimenti amministrativi e documentali, sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo vigente.

Art. 7 - Le Commissioni

1. Presso l'Università, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, è istituita una Commissione interna, denominata *Commissione tirocini di Psicologia Albo*, con lo scopo di valutare, nei casi previsti ai successivi commi, le richieste di accreditamento degli enti/aziende e le eventuali variazioni comunicate dagli enti/aziende in merito ai requisiti di cui all'art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato alla stipula della convenzione, valutare le attività e i progetti di tirocinio, valutare, nei casi previsti, le modifiche intervenute durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, autorizzare i/le docenti universitari/universitarie di discipline psicologiche a svolgere il ruolo di tutor, come previsto dal precedente art. 5, svolgere funzioni consultive e di monitoraggio, raccogliere ed esaminare le valutazioni delle esperienze di tirocinio, esaminare le criticità evidenziate dalle strutture dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento dei tirocini e quant'altro si reputi necessario per il corretto funzionamento dei tirocini stessi.
2. È altresì istituita, con sede presso l'Ordine, la Commissione Paritetica Ordine/Università, detta *Commissione paritetica Albo B*, composta da due docenti, individuati dal Dipartimento nell'ambito dei membri della Commissione tirocini di Psicologia Albo B, e da due professionisti/professioniste in rappresentanza dell'Ordine, ossia, nel dettaglio, dal/dalla Presidente o suo/sua delegato/delegata e da altro membro, nominato dallo stesso Ordine. La Commissione paritetica nomina al suo interno un Presidente, che convoca formalmente le sedute.
3. La Commissione Paritetica ha il compito di verificare l'idoneità delle strutture ad ospitare i tirocini, valutando, nei casi previsti ai successivi commi, le richieste di accreditamento degli enti/aziende e le eventuali variazioni comunicate dagli enti/aziende in merito ai requisiti di cui all'art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato alla stipula della convenzione, di aggiornare, almeno una volta all'anno, l'elenco degli enti/aziende riconosciuti idonei e convenzionati, di svolgere funzioni consultive, di esprimere pareri, nei casi previsti dalla presente Convenzione, di monitorare e valutare l'andamento complessivo delle attività di tirocinio, al fine di verificarne l'efficacia, e quant'altro si reputi necessario per il corretto funzionamento dei tirocini stessi.
4. Le richieste di accreditamento e le eventuali successive variazioni in merito ai requisiti di cui all'art. 3, presentate dagli enti/aziende pubblici nonché dalle Strutture universitarie, sono valutate dalla Commissione tirocini di Psicologia Albo B Albo B e, solo in caso di criticità, sono sottoposte, su iniziativa dell'Università, alla Commissione paritetica Albo B. La Commissione tirocini di Psicologia Albo B Albo B provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto

convenzionamento alla Commissione paritetica, che può comunque sindacare la valutazione effettuata.

5. Le richieste di accreditamento e le eventuali successive variazioni in merito ai requisiti, presentate dagli enti/aziende privati, sono valutate, anche tramite modalità di confronto per via telematica, dalla Commissione paritetica, che deve esprimere parere unanime. In caso di pareri discordanti, il Presidente della Commissione paritetica provvede a convocare la Commissione, che delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 8 – Durata e validità

1. La presente Convenzione ha durata triennale, a partire dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata, previa intesa tra le Parti, anche mediante scambio di lettere.
2. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006. La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
2. Il/la responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.
3. Il/la responsabile della protezione dei dati per l'Ordine è contattabile al seguente indirizzo PEC: ordinepsicologi.vda@psypec.it.

Art. 10 – Modifiche

1. Eventuali modifiche di ordine formale possono essere apportate, previo accordo tra le parti, mediante scambio di lettere.

Art. 11 – Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano integralmente le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo vigente in materia di tirocinio professionalizzante per la Sezione B dell'Albo degli Psicologi, nonché la normativa nazionale di riferimento.

Per l'Ordine degli Psicologi
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il Presidente
(sottoscritto digitalmente)

Per l'Università della Valle d'Aosta-
Université de la Vallée d'Aoste
La Rettrice
(sottoscritto digitalmente)